



**LEGGE REGIONALE 12 novembre 2012 n. 38**

**BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 14/11/2012 n. 19**

**LEGGE N.38 del 2012 - Modifiche alla legge regionale 3 dicembre 2007, n. 39 (Programmi regionali di intervento strategico (P.R.I.S.) per agevolare la realizzazione delle grandi opere infrastrutturali attraverso la ricerca della coesione territoriale e sociale. Modifiche alla legge regionale 3 dicembre 2007, n. 38 (Organizzazione dell'intervento regionale nel settore abitativo)) e alla legge regionale 8 novembre 2011, n. 30 (Misure urgenti per fronteggiare la grave emergenza a seguito degli eventi alluvionali nel territorio regionale).**

Il Consiglio regionale - Assemblea Legislativa della Liguria ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga

la seguente legge regionale:

## **Articolo 1**

**(Sostituzione dell'articolo 1 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 39 (Programmi regionali di intervento strategico (P.R.I.S.) per agevolare la realizzazione delle grandi opere infrastrutturali attraverso la ricerca della coesione territoriale e sociale. Modifiche alla legge regionale 3 dicembre 2007, n. 38 (Organizzazione dell'intervento regionale nel settore abitativo)))**

1. L'articolo 1 della l.r. 39/2007 è sostituito dal seguente:

**“Articolo 1  
(Finalità)**

1. La Regione Liguria, nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunitario, prevede, quali strumenti della propria azione, i Programmi regionali di intervento strategico, di seguito denominati P.R.I.S.
2. I P.R.I.S. individuano le soluzioni necessarie a garantire la sostenibilità delle scelte, a risolvere le problematiche delle collettività e dei territori coinvolti dalla realizzazione delle opere infrastrutturali strategiche di preminente interesse nazionale e delle altre opere infrastrutturali

d'interesse statale e regionale.

3. Oltre a quanto previsto dal comma 2, i P.R.I.S. operano per realizzare obiettivi di programmazione strategica integrata.”.

## **Articolo 2**

### **(Inserimento dell'articolo 1 bis della l.r. 39/2007)**

1. Dopo l'articolo 1 della l.r. 39/2007, è inserito il seguente:

#### **“Articolo 1 bis (Programmi di intervento)**

1. Gli enti locali hanno la facoltà di adottare programmi di intervento analoghi ai P.R.I.S. per risolvere le problematiche derivanti dalla realizzazione di infrastrutture e di opere pubbliche di loro competenza.
2. Nell'ipotesi in cui i comuni siano soggetti attuatori degli interventi, a loro insindacabile giudizio, possono ridurre del 50 per cento le indennità di cui agli articoli 6 e 6 bis.
3. Ai programmi di cui al comma 1 si applicano le norme della presente legge in quanto compatibili.”.

## **Articolo 3**

### **(Modifica all'articolo 3 della l.r. 39/2007)**

1. Il comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 39/2007 è sostituito dal seguente:

“1. La Regione promuove, su richiesta dei competenti enti locali, la definizione dei P.R.I.S. negli ambiti territoriali interessati dalla realizzazione delle opere infrastrutturali strategiche di preminente interesse nazionale e delle altre opere infrastrutturali d'interesse statale e regionale.”.

## **Articolo 4**

### **(Modifica all'articolo 4 della l.r. 39/2007)**

1. Al comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 39/2007, le parole: “I P.R.I.S., al fine di perseguire gli obiettivi di cui all'articolo 1, presentano, di norma, i seguenti elementi costitutivi:” sono sostituite dalle seguenti: “Al fine di perseguire gli obiettivi di cui all'articolo 1, il soggetto attuatore dell'infrastruttura elabora, sentito il competente ente locale, la proposta del P.R.I.S, sulla base dei seguenti elementi costitutivi:”.

## **Articolo 5**

### **(Sostituzione dell'articolo 5 della l.r. 39/2007)**

1. L'articolo 5 della l.r. 39/2007 è sostituito dal seguente:

**“Articolo 5  
(Approvazione del P.R.I.S.)**

1. Per l'approvazione del P.R.I.S. la Giunta regionale promuove gli accordi, di cui alla vigente normativa, sulla base della proposta formulata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, e delle eventuali rimodulazioni ed integrazioni definite con l'apporto della Regione e degli enti interessati.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito, presso il competente Dipartimento, il Comitato tecnico che svolge funzioni di coordinamento attinenti alla definizione dell'accordo del P.R.I.S., concertato fra Regione, enti locali, soggetto attuatore ed altri eventuali soggetti interessati.”.

**Articolo 6**

**(Modifiche all'articolo 6 della l.r. 39/2007)**

1. Il comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 39/2007 è sostituito dal seguente:  
“1. La Regione tutela lo status dei soggetti residenti e dimoranti in immobili incompatibili con la realizzazione delle infrastrutture di cui all'articolo 1, comma 2. I requisiti della residenza e della dimora devono sussistere al momento della notifica dell'esproprio o all'atto dello stanziamento del corrispettivo, nel caso di cessione volontaria del bene.”.
2. I commi 4 e 5 dell'articolo 6 della l.r. 39/2007 sono sostituiti dai seguenti:  
“4. Ai locatari, residenti e dimoranti negli immobili di cui al comma 1, che chiedano la ricollocazione in alloggi di edilizia residenziale pubblica (E.R.P.), non assegnabili in quanto in carente stato di manutenzione, non è corrisposta l'indennità speciale di cui al comma 2, ma spettano euro 10.000,00 aggiornati annualmente sulla base dell'indice ISTAT, per spese di trasloco ed allaccio utenze.  
5. Nell'ipotesi di cui al comma 4, l'indennità prevista al comma 2 è corrisposta all'ente proprietario degli alloggi nella misura di euro 30.000,00, aggiornata annualmente sulla base dell'indice ISTAT, per la ristrutturazione e messa a norma degli alloggi interessati.”.
3. Al comma 6 dell'articolo 6 della l.r. 39/2007, le parole: “sul territorio regionale” sono sostituite dalle seguenti: “nell'ambito del territorio provinciale.”.
4. Dopo il comma 8 dell'articolo 6 della l.r. 39/2007, sono inseriti i seguenti:  
“8 bis. I locatari residenti e dimoranti negli immobili di cui al comma 1 possono richiedere l'assegnazione degli alloggi di E.R.P., se in possesso dei requisiti previsti dalla normativa di settore. In tale caso la perdita dell'immobile è equiparata allo sfratto esecutivo.  
8 ter. In caso di assegnazione è corrisposta l'indennità di euro 30.000,00 all'ente proprietario dell'alloggio di E.R.P. in relazione alla messa a disposizione dello stesso ed euro 10.000,00 al locatario per spese di trasloco ed allaccio utenze.  
8 quater. Le indennità di cui al comma 8 ter sono aggiornate annualmente sulla base dell'indice ISTAT.”.
5. Al comma 9 dell'articolo 6 della l.r. 39/2007, la parola: “produttive” è sostituita dalla seguente: “economiche”.

**Articolo 7**

## **(Inserimento degli articoli 6 bis e 6 ter della l.r. 39/2007)**

1. Dopo l'articolo 6 della l.r. 39/2007, sono inseriti i seguenti:

### **“Articolo 6 bis (Tutele accessorie)**

1. Qualora la situazione abitativa ed i requisiti dei soggetti collocati in immobili incompatibili con la realizzazione delle infrastrutture di cui all'articolo 1 non rientri nelle previsioni dell'articolo 6, commi 1 e 3, ma la situazione richieda comunque un intervento di tutela sociale, il P.R.I.S., nelle regole di attuazione e nelle regole di gestione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f), prevede le necessarie soluzioni, ferma restando la possibilità di applicare, in tutto o in parte, l'indennità prevista dall'articolo 6, comma 2.
2. Nei casi di micro, piccole e medie imprese, definite in conformità a quanto stabilito nella raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003, recepita con decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005 (Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese), la cui attività sia incompatibile con la realizzazione delle infrastrutture di cui all'articolo 1, il P.R.I.S., nelle regole di attuazione e nelle regole di gestione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f), prevede la corresponsione da parte del soggetto attuatore di una indennità, fino all'importo di euro 40.000,00, compensativa delle spese di trasloco e del fermo produttivo.
3. Qualora le imprese di cui al comma 2 si trovino ad affrontare situazioni di particolare complessità, per cui né la vigente normativa statale in tema di espropri, né le tutele di cui alla presente legge possono fornire adeguate soluzioni, la Giunta regionale, nell'accordo per l'approvazione del P.R.I.S., individua le necessarie misure risolutive.
4. Per le finalità di cui al comma 3 anche l'indennità da corrisponderci a cura del soggetto attuatore è definita a prescindere dall'importo massimo di cui al comma 2.

### **Articolo 6 ter (Agevolazioni urbanistiche)**

1. Ai fini di agevolare la delocalizzazione degli edifici e delle attività economiche, nonché la ricollocazione dei soggetti residenti interferiti dalla realizzazione delle opere infrastrutturali di cui all'articolo 1, i comuni hanno facoltà di adottare specifiche misure di carattere urbanistico, funzionali alla liberazione delle aree ed alla tutela dei residenti e delle attività insediate, ricorrendo alle procedure acceleratorie vigenti.
2. Qualora la realizzazione delle opere di cui all'articolo 1 determini la necessità di trasferire soggetti insediati sul territorio, siano essi residenti o attività economiche, gli stessi possono essere ricollocati in comuni diversi a cura del soggetto attuatore, a condizione che i comuni siano consenzienti e che la nuova collocazione risulti ammissibile sotto il profilo della sicurezza e della compatibilità ambientale e paesaggistica.
3. Nel caso in cui i trasferimenti di cui ai commi 1 e 2 comportino il riutilizzo di immobili ed ove non sussista la possibilità di reperire i parcheggi di pertinenza, è consentito prevedere l'esenzione da tale obbligo, in ragione delle caratteristiche dell'attività da insediare o di particolari situazioni di contesto.”.

### **Articolo 8**

### **(Sostituzione dell'articolo 7 della l.r. 39/2007)**

1. L'articolo 7 della l.r. 39/2007 è sostituito dal seguente:

**“Articolo 7**

**(Iter di partecipazione)**

1. La progettazione preliminare o, in assenza, la progettazione definitiva delle infrastrutture di cui all'articolo 1 è definita, a cura del soggetto attuatore, attraverso un percorso partecipato con i soggetti interessati alla realizzazione delle opere.
2. La progettazione di cui al comma 1 è corredata dalla proposta del P.R.I.S. di cui all'articolo 4, comma 1, per la definizione delle opere e misure compensative dell'impatto territoriale e sociale.”.

**Articolo 9**

**(Inserimento dell'articolo 7 bis della l.r. 39/2007)**

1. Dopo l'articolo 7 della l.r. 39/2007, è inserito il seguente:

**“Articolo 7 bis**

**(Eventi calamitosi)**

1. Gli strumenti previsti dalla presente legge possono essere utilizzati anche per la realizzazione di opere urgenti, necessarie a prevenire eventi calamitosi o per fare fronte alle conseguenze prodotte da detti eventi.
2. Le opere di cui al comma 1 comprendono anche la realizzazione di edifici sostitutivi utili alla ricollocazione, al di fuori delle aree a rischio, di soggetti residenti e di attività economiche.”.

**Articolo 10**

**(Abrogazione dell'articolo 8 della l.r. 39/2007)**

1. L'articolo 8 della l.r. 39/2007 è abrogato.

**Articolo 11**

**(Abrogazione dell'articolo 3 della legge regionale 8 novembre 2011, n. 30 (Misure urgenti per fronteggiare la grave emergenza a seguito degli eventi alluvionali nel territorio regionale))**

1. L'articolo 3 della l.r. 30/2011 è abrogato.

**Articolo 12**  
**(Dichiarazione d'urgenza)**

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

*Data a Genova addì 12 novembre 2012*

IL PRESIDENTE

Claudio Burlando

RIFERIMENTI DOCUMENTO PER BANCA DATI:

\_\_\_Anno:2012

\_\_\_Num:0038

\_\_\_Boll\_\_Uff\_\_Num:19

\_\_\_Boll\_\_Uff\_\_Anno:2012